



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 07/03/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2022

L'anno **2022** il giorno **sette** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, in collegamento telematico in esecuzione del decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO	Presente
CHILESI BARBARA	Presente
DALBENI ANDREA	Presente
YAHIA SARA	Presente
MODENA PATRIZIA	Presente
SPIRITELLI LAURA	Presente
MANTOVANI DEBORA	Assente
ARVATI MASSIMO	Presente
MONTANARINI PAOLO	Presente
DAL BOSCO DAVIDE	Presente
FALCONE MATTEO	Presente
BROGLIA SIMONE	Presente
GUASTALLA GIULIANO	Presente
SPERINGO ALFONSO	Presente
CURTO VINICIO	Assente
BORDINI PAOLO	Presente
LUISI PIERLUIGI	Presente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza, con svolgimento in modalità telematica, con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Morselli Beniamino** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea, i cui componenti sono collegati telematicamente, a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto:

- al comma 738 l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147, facendo comunque salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai commi da 739 a 783 la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1° gennaio 2020, abrogando (comma 780) contestualmente le norme con questa incompatibili;

CONSIDERATO che il comma 740 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale, o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

PRESO ATTO che l'art. 1 della sopra citata legge n.160/2019 prevede inoltre:

- al comma 744, che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ai commi 745 e 746 le modalità per il calcolo della base imponibile dell'imposta per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
- ai commi da 748 a 755, le aliquote di base applicabili e le possibilità per il comune di aumentare o diminuire tali aliquote con delibera del consiglio comunale;

TENUTO CONTO che l'aliquota di base:

- per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento ed il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento ed il comune può solo ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento ed il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli rientranti nelle altre tipologie è pari allo 0,86 per cento ed il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1 della già citata Legge 160/2019 dispone, al comma 755, che *"[...] i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, [...] possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, di cui al comma 754 fino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata nell'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento"*;

VISTO:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della norma;

- il comma 757 della Legge 160/2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non è stato ancora approvato e conseguentemente, non è possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal Portale del federalismo fiscale di cui al comma 757 sopra indicato;

ESAMINATO il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando Decreto Ministeriale, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Mef di cui sopra - anche per l'annualità 2021 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera.

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

RITENUTO necessario approvare le aliquote relative all'anno 2022 e provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, telematicamente tramite il Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n.160/2019 e nelle more di quanto disposto con Decreto MEF del 20/07/2021;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6 giugno 2020;

RICHIAMATO il suddetto Regolamento che considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTI:

- l'art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020 che prevede per il 2022, così come già previsto per l'anno 2021, l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- l'art. 1, comma 743, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che prevede, limitatamente all'anno 2022, che la misura dell'imposta municipale propria è ridotta al 37,50 per cento per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2022,

l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. In tal caso permane l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza dal beneficio;

- l'art. 5-decies del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021 il quale dispone che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale scelta dovrà essere comunicata a mezzo presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.

RICHIAMATA la Delibera n. 19 del 17 marzo 2021 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

PRESO ATTO che non sono al momento previsti nuovi sgravi emergenziali e pertanto sono state eliminate le agevolazioni inserite nelle precedenti deliberazioni per fronteggiare le restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19.

RITENUTO necessario inserire una precisazione in relazione agli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta onde evitare l'insorgenza di potenziali contenziosi con i contribuenti;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024 in approvazione nella seduta odierna;

RITENUTO pertanto di approvare per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- **1,10 per cento** – Aliquota ordinaria;
- **0,63 per cento** - Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7). Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7), posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **1,10 per cento** - USO GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (L. 208/2015) - Riduzione del 50% della base imponibile, se sussistono le seguenti condizioni:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente ed avere dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
 - l'immobile non deve essere di lusso (cat. A/1, A/8, A/9).
- La presente agevolazione si applica anche alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) purché inserire nel contratto registrato. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1 c. 747 lett. c) L. 160/2019)
- **0,60 per cento** da applicare sul 100% della base imponibile - USO GRATUITO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA: Per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. La sussistenza dei

predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'**apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre** dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

- **0,50 per cento** - Per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- **1,10 per cento** - Per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività;
- **1,1 per cento** - Per le unità immobiliari di categoria D c
- **1,10 per cento** - Per le aree fabbricabili;
- **0,96 per cento** - Per i terreni agricoli.

I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004 sono esenti dall'imposta.

- **0,10 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO altresì di prevedere che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione stabilita per l'abitazione principale si applica anche all'imposta dovuta:

- per gli alloggi regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 L. 388/2000, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

DATO ATTO che con il ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio Decreto del 24 dicembre 2021, ha differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

DATO ATTO che la presenza del Sindaco e dei Consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza a mezzo piattaforma GoToMeeting, con conseguente accertamento, da parte del Segretario Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020;

CON VOTI favorevoli n. 11, espressi nelle forme di legge oltre che di quanto disposto con decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, astenuti n. 1 (consigliere Bordini) e contrari n. 3 (consiglieri Luisi, Speringo e Guastalla) su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU):

<u>1,10</u> <u>per cento</u>	Aliquota ordinaria
<u>0,63</u> <u>per cento</u>	<p>Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7).</p> <p>Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7), posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>1,10</u> <u>per cento</u>	<p>USO GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (L. 208/2015) - Riduzione del 50% della base imponibile, se sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto di comodato deve essere registrato; • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente ed avere dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; • l'immobile non deve essere di lusso (cat. A/1, A/8, A/9). <p>La presente agevolazione si applica anche alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7 purché inserire nel contratto registrato.</p> <p>Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1 c. 747 lett. c) L. 160/2019)</p>
<u>0,60</u> <u>per cento</u> <u>da applicare</u> <u>sul 100%</u> <u>della base</u> <u>imponibile</u>	<p>USO GRATUITO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA:</p> <p>Per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.</p>
<u>0,50</u> <u>per cento</u>	Per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale
<u>1,10</u> <u>per cento</u>	Per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzati da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività

<u>1,1</u> per cento	Per le unità immobiliari di categoria D
<u>1,10</u> per cento	Per le aree fabbricabili
<u>0,96</u> per cento	Per i terreni agricoli I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004, sono esenti dall'imposta.
<u>0,10</u> per cento	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
<u>DETRAZIONI</u>	<u>Euro 200.00</u> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione si applica anche all'imposta dovuta: - per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; - per l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2022;
3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019 e nelle more di quanto previsto dal Decreto MEF del 20/07/2021, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;
4. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (consigliere Bordini), contrari n. 3 (consiglieri Luisi, Speringo e Guastalla), espressi nelle forme di legge e secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, con votazione separata, su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)